



DISCIPLINARE DI GARA

**Nuova procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione ed eventuale uso del "Centro Polisportivo Terrachini" di Via Terrachini, n. 44 a Reggio Emilia.
CODICE CIG: 7860198894**

Il Direttore

Visti:

- ✓ la Deliberazione n. 3 del Consiglio di Gestione del 21/12/2018, immediatamente eseguibile;
- ✓ la Determinazione del Direttore n. 2019/015 del 03/04/2019;
- ✓ la Delibera A.N.A.C. n. 1300 del 14 dicembre 2016;
- ✓ il combinato disposto degli artt. 164 ss., 173, 35, co. 1, lett. d), 36, co. 2 e 60 del Decreto legislativo N. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici;
- ✓ l'art. 13 della Legge Regionale 31 maggio 2017, N. 8 – "*Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive*";

comunica

che dalla data odierna e fino alle **ore 12,00 del 20 maggio 2019** è possibile presentare la propria offerta per ottenere la concessione del servizio di gestione ed eventuale uso del "Centro Polisportivo Terrachini" di Via Terrachini n. 44 a Reggio Emilia sulla base del presente disciplinare di gara.

1. PREMESSE

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara, di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al Bando, relative alle condizioni di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre informazioni relative all'affidamento in concessione del servizio di gestione ed eventuale uso del "Centro Polisportivo Terrachini" di Via Terrachini n. 44 a Reggio Emilia, come meglio specificato nel **Capitolato speciale/Schema di Contratto (ALLEGATO 5)**.

2. OGGETTO, VALORE STIMATO DELLA GARA, DURATA DEL CONTRATTO

La concessione, identificata con numero di CIG 7860198894 ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione ed eventuale uso del "Centro Polisportivo Terrachini" di Via Terrachini n. 44 a Reggio Emilia, che comprende:

- ✓ n. 2 campi da tennis con copertura fissa e impianto di illuminazione;
- ✓ n. 2 campi da tennis con copertura mobile e impianto di illuminazione;
- ✓ n. 2 campi da tennis/calcio a cinque in resina senza copertura e con impianto di illuminazione;
- ✓ n. 2 campi da squash coperti;
- ✓ n. 3 palestre, di cui una attualmente adibita ad arrampicata sportiva;
- ✓ n. 3 spogliatoi con relativi servizi igienici;
- ✓ n. 1 ufficio, servizi igienici per il pubblico e 3 locali accessori vari;
- ✓ n. 1 fabbricato posto a pertinenza dell'impianto di mq. complessivi 69,98 (Foglio 156, mappale 192).

Quanto sopra secondo il dettaglio di cui alla mappa aerea e alla planimetria pubblicata **[allegati in calce al Capitolato di gara/schema di contratto]**.

La destinazione d'uso sportivo di questi spazi non è vincolante e il Concessionario può, in accordo con il Concedente e salve le eventuali necessarie autorizzazioni, modificare le tipologie di attività sportiva da svolgersi all'interno dei medesimi.

La Concessione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento (che dipenderà dai tempi di approvazione e svolgimento della gara, ma che si stima possa concludersi entro il **1 luglio 2019** e così fino al **30 giugno 2029**).

Non è prevista ipotesi di prolungamento del contratto.

Si specifica che:

1. il **canone annuo** da pagarsi **dal Concessionario a beneficio del Concedente**, posto a base di gara, è pari ad € **18.000,00** (diconsi diciottomila/00) oltre I.V.A., **salvo il rialzo** percentuale conseguente all'offerta economica presentata ed al netto degli oneri della sicurezza (pari a € 478,50 annui, oltre l'IVA non ribassabili) e pari ad € 4.785,00 oltre IVA per l'intero periodo della concessione, non ribassabili), cioè per il

periodo compreso tra la data di aggiudicazione (stimata a far tempo dal **1 luglio 2019**) e la scadenza del **30 giugno 2029**.

Il canone determinato in sede di aggiudicazione sarà annualmente rivalutato a partire dal mese di luglio 2020 in misura pari alla variazione dell' «Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi» rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;

2. **oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria** relativa all'intero impianto, il Concessionario è tenuto **con oneri integralmente a proprio carico** alla progettazione esecutiva, realizzazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza ed ogni altro precedente e/o conseguente adempimento e nel rispetto delle norme dettate dal Codice, dei **lavori di seguito indicati** alle lettere a), b), c), d) **entro le scadenze indicate in sede di offerta tecnica** e da realizzarsi con caratteristiche non inferiori a quelle sotto specificate. I prezzi indicati hanno valore di riferimento circa l'ammontare stimato di spesa:

a. verifica statica della tensostruttura con interventi di consolidamento eventualmente necessari, sostituzione delle relative coperture con nuove coperture conformi alle norme dettate in materia di sicurezza e prevenzione incendi, da concordarsi preventivamente quanto alle caratteristiche specifiche con il locale comando dei Vigili del Fuoco; (campi 3 e 4);

b. rifacimento in erba sintetica dei terreni di gioco dei campi 1, 2, 3 e 4 e relativo smaltimento di quelli dismessi. A tal fine i lavori dovranno prevedere dapprima la preparazione e livellatura del sottofondo, poi posa di pavimentazione in erba sintetica costituita da teli prefabbricati in "fibra copolimero monofilo", tessuta su dorso in lattice imputrescibile, aventi caratteristiche tecniche non inferiori alle seguenti:

- ✓ tipo di fibra: 8800 dtex, 120 micron;
- ✓ spessore totale: mm. 11 circa;
- ✓ numero dei punti per mq.: 65500 circa;
- ✓ sabbia di tipo al quarzo per riempimento del manto in ragione di Kg./mq. 8 - 10.

Posa in opera in appoggio libero sul sottofondo esistente, con incollaggio dei soli giunti su strisce di tessuto sintetico imputrescibile impiegando collante poliuretano bicomponente; stesura e livellamento sabbia con apposita macchina livellatrice; tracciamento e realizzazione delle linee di gioco per tennis e calcetto, ottenute per intarsio e incollaggio di strisce di colore bianco e/o giallo aventi medesime caratteristiche del manto;

c. rifacimento in "resina acrilica in dispersione acquosa" (o altro materiale equiparabile di ultima generazione) dei terreni di gioco dei campi 5 e 6 e relativo smaltimento di quelli dismessi;

- d. ristrutturazione completa degli spogliatoi ed eventuale sostituzione degli arredi con altri di analoga foggia e qualità nel corso della Concessione, se ritenuto necessario dal Concedente.

Si specifica che:

- ogni intervento di lavori tra quelli indicati alle precedenti lettere a), b), c), d) dovrà essere accompagnato da progetto esecutivo, comprensivo di mappe, disegni, descrizione dettagliata di ogni tipologia di lavori, computo metrico, prezziario e ogni altro elemento progettuale necessario e dovrà essere accompagnato da ogni specificazione e certificazione richiesta e dal preventivo di spesa dell'impresa esecutrice degli stessi;
- tali progetti, comprensivi di tutti gli elementi sopradescritti, andranno programmati secondo scadenze da indicare nel progetto da redigere in sede di offerta tecnica;
- successivamente al deposito presso il Concedente, ciascun progetto dovrà essere da questi approvato, eventualmente avvalendosi dei competenti Servizi comunali, ovvero di competenze specifiche acquisite al riguardo entro e non oltre 60 giorni;
- nel caso di mancato riscontro entro il termine indicato il progetto si intende come accolto;
- nel caso il Concessionario fornisca progetti ritenuti insoddisfacenti, o di valore o qualità inferiori a quelli soprastimati e a ciò non ponga rimedio immediato, attivandosi per adeguarli agli standard richiesti e concludere i lavori nel tempo dovuto, il concedente, previa diffida formale ad adempiere, da inviarsi tramite PEC, si riserva di eseguire direttamente i lavori medesimi, incamerando la garanzia definitiva depositata per l'importo corrispondente, salvo obbligo per il Concessionario di reintegro della medesima fino a concorrenza dell'ammontare dovuto e fatto salvo il risarcimento di ogni danno. Nel caso di mancato reintegro della cauzione, previa formale diffida ad adempiere nei 15 (quindici) giorni successivi, si procederà senz'altro indugio alla risoluzione del contratto *ipso facto et iure*, all'incameramento dell'intera cauzione e all'affidamento della concessione al secondo in graduatoria, salvo il risarcimento di ogni danno;
- parimenti, ove l'omissione del Concessionario nell'esecuzione dei lavori nei tempi e nei modi richiesti sia reiterata anche una seconda volta dopo la prima (di cui all'ipotesi precedente), ciò determinerà – previa formale diffida ad adempiere nei 15 (quindici) giorni successivi e salvo il risarcimento di ogni danno - la risoluzione del contratto *ipso facto et iure*, l'incameramento dell'intera cauzione e l'affidamento della concessione al secondo in graduatoria. Della conoscenza e dell'accettazione di ciò ciascun concorrente dà atto con la semplice partecipazione alla presente gara, rinunciando da ora a sollevare in ogni tempo qualsivoglia eccezione di

sorta al riguardo. Parimenti egli, partecipando alla presente procedura di gara, dichiara riguardo ai lavori di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed a tutti i lavori, cui è tenuto in base ai documenti di gara od a eventuale ulteriore propria offerta di miglioria, di rinunciare in via preventiva, incondizionata e senza limiti di tempo a qualsiasi forma di contestazione, rivalsa o richiesta di rimborso al Concedente ed a qualsiasi forma di contributo, indennizzo, risarcimento o ristoro anche minimo per i lavori realizzati o per i beni acquistati o a promuovere contro il Concedente medesimo ogni azione per indebito arricchimento o altra avente analoga finalità o a chiedere la riduzione della somma dovuta a titolo di canone;

- restano a carico del Concessionario gli adempimenti volti all'ottenimento della Certificazione energetica dell'impianto di cui al DECRETO 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici ed ogni successivo adempimento in materia di conformità alle norme di sicurezza e antincendio per norme e disposizioni che dovessero sopravvenire nel corso della concessione, così come della verifica periodica dell'impianto di messa a terra (ai sensi del D.P.R. 462/01), secondo quanto previsto dalle normative vigenti, dando comunicazione al Concedente delle risultanze.
3. spettano al Concessionario gli introiti derivanti dal diritto alla riscossione delle tariffe d'uso dell'impianto da parte di terzi, secondo il tariffario riportato in allegato (**ALLEGATO 4**). A tale somma si deve aggiungere l'ammontare degli introiti derivanti dall'utilizzo di 20 (venti) ore/turno riservate al Concessionario e scelte direttamente in via prioritaria su ogni altra richiesta d'uso relativamente a tutti gli spazi e comunicate al Concedente. Spettano sempre al Concessionario gli introiti derivanti dall'utilizzo di eventuali altri spazi liberi o lasciati liberi in corso di stagione, l'ammontare degli introiti derivanti da manifestazioni o iniziative promosse dal Concessionario stesso e autorizzate dal Concedente, nonché quelli percepiti dall'attivazione del servizio di somministrazione alimenti e bevande e ogni altra tipologia di entrata, secondo il dettaglio contenuto nel Capitolato speciale-schema di contratto, allegato al presente Disciplinare ed incluso tra i documenti di gara. Il calendario d'uso è fissato dal Concedente (ad eccezione delle ore riservate al Concessionario) e dovrà comprendere sempre una fascia oraria al pubblico. L'impianto resta aperto anche il sabato e la domenica. Gli spazi non prenotati sono nella disponibilità del Concessionario. La prenotazione da parte dei singoli utenti del pubblico va fatta direttamente presso il Concessionario.
 4. resta a beneficio del Concessionario il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da soggetti privati per l'esecuzione della concessione;
 5. nel rispetto del contratto e compatibilmente con le esigenze gestionali del Concessionario, al quale dovrà essere inviato un preavviso di almeno cinque giorni, il Concedente si riserva il diritto di usufruire gratuitamente per n. **3 (tre) giornate**

all'anno per eventi/manifestazioni/attività per iniziative scolastiche o per iniziative di altri patrocinate dalla Fondazione medesima, purché aventi alto valore sociale o culturale;

6. gli introiti derivano essenzialmente dal pagamento da parte degli utenti di tariffe, che – data la durata dell'affidamento - su richiesta del Concessionario e previa deliberazione del Consiglio di Gestione - potrà subire variazioni a partire dal mese di luglio 2020 in misura complessiva pari alla variazione dell'indice ISTAT «Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi» rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (ciò significa che le singole tariffe potranno essere ritoccate anche in misura minore o maggiore);
7. la stipula del contratto comporta il trasferimento al Concessionario del rischio operativo, riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario. Nel caso di maggiori costi o introiti minori per il mancato svolgimento di attività, ciò rientra nell'alea contrattuale e in nessun caso il Concessionario potrà richiedere al Concedente la diminuzione del canone dovuto nella misura individuata ai sensi del precedente punto sub 1) o qualsiasi altra forma di indennizzo, risarcimento o ristoro o promuovere contro il Concedente azione per indebito arricchimento, tranne per il caso di chiusura prolungata dell'impianto per ragioni strutturali od organizzative, che alterano le normali condizioni operative;
8. solo a titolo puramente ricognitivo, specificando che le modalità di utilizzo possono essere comunque annualmente variabili, si riporta nella sottostante tabella una stima annua di talune voci di costo del triennio 2015-2017.
Tali dati, tuttavia, non impegnano in nessun modo la Stazione Appaltante, sicchè i concorrenti formuleranno la propria offerta solo dopo aver fatto un preventivo sopralluogo sull'impianto, verificando ogni aspetto relativo agli impianti tecnologici, operando autonomamente ed in base alla propria professionalità le proprie valutazioni, anche in ordine all'utilità ed attendibilità dei dati forniti dal Concedente.

Stima annua di alcune voci di costo sulla base dei dati 2015-2017	Importo (IVA esclusa)
Smaltimento rifiuti	€ 320,00
Energia elettrica	€ 19.000,00
Riscaldamento/acqua igienico- sanitaria(*)	€ 36.000,00
Manutenzione gestione calore	€ 1.338,75
Spese varie per manutenzione	€ 22.300,00
Spese forfettarie stimate per 3 manifestazioni gratuite annue a favore della Fondazione come da capitolato	€ 1.500,00
TOTALE	€ 80.458,75

(*) *di cui € 1.250,00 circa per rimborso del costo del gas al Gestore del Campo Atletica "V. Camparada" di Via Melato per l'utilizzo del riscaldamento del fabbricato posto a pertinenza dell'impianto di mq. complessivi 69,98;*

9. le prestazioni del servizio a carico del Concessionario sono quelle specificamente indicate nell'allegato Capitolato speciale/Schema di contratto (**ALLEGATO 5**);

10. il Concessionario si obbligherà, inoltre, tramite i propri operatori a collaborare nella gestione del sistema di rendicontazione della concessione, secondo le modalità indicate dal Concedente;

11. il Concedente si riserva di procedere all'affidamento della concessione nelle more degli accertamenti delle dichiarazioni e dei requisiti richiesti in particolare dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e, a fronte del rischio di dover sopportare costi non sostenibili, derivanti dal pericolo di un'eventuale "non gestione" della struttura per un tempo apprezzabile e non predeterminabile, con connessa evidente alta probabilità di danni che all'ente ne potrebbe derivare dall'eventuale danneggiamento dell'impianto. Ci si riserva, pertanto, sin d'ora la facoltà di procedere alla consegna del servizio in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. nelle more della sottoscrizione del contratto. Si chiederà al Concessionario di dar corso all'affidamento nella data richiesta anche in pendenza della stipula del relativo contratto, convenendo che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara potrebbe determinare un danno al Concedente. E' fatto salvo l'eventuale diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate ai sensi dell'art. 32, co. 8, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.. Per tutto quanto non espressamente dettagliato o trattato nella documentazione di gara, la Stazione Appaltante prima dell'attivazione della concessione, formalizzerà con l'aggiudicatario le modalità operative di gestione della concessione oggetto del presente Disciplinare, nel rispetto di ogni norma stabilita in materia;

12. si ritiene utile evidenziare che, secondo costante orientamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex multis Delibera N. 848 del 3 agosto 2016), il calcolo percentuale tanto della garanzia provvisoria che di quella definitiva deve ricomprendere, nel caso delle concessioni, l'importo totale comprensivo dei previsti corrispettivi che verseranno gli utenti per i servizi in concessione oltre il canone di concessione dell'immobile per l'intero periodo considerato. Pertanto:

a. l'ammontare della **garanzia provvisoria** è pari ad **€ 39.695,70**;

b. l'ammontare della **garanzia definitiva** è stimato in **€ 198.478,50**, salvo rialzo percentuale in sede di gara e le ulteriori prescrizioni di cui all'art. 103 D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i..

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. Lo svincolo è effettuato dal Concedente al verificarsi delle condizioni indicate.

3. PRINCIPI PER L'AGGIUDICAZIONE E L'ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 173 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. la presente procedura è aggiudicata sulla base dei principi di cui all'art. 30.

Fermo restando quanto sopra, e comunque in deroga all'articolo 95, i criteri di aggiudicazione sono indicati in ordine decrescente di importanza. E' fatto salvo il disposto di cui al comma 3 dell'art. 173 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Nell'esecuzione della presente concessione il Concessionario è tenuto al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali.

Nell'esecuzione della presente concessione, in ossequio alla delibera di Giunta comunale I.D. n. 81 del 23/05/2017 – *“Direttiva ad enti e aziende partecipate in merito all'applicazione nuovo protocollo d'intesa per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e per l'affidamento di servizi socio assistenziali e educativi”*, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità la Stazione Appaltante si impegna, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, a subordinare il principio di economicità a esigenze sociali mediante l'inserimento nella documentazione di gara di clausole sociali, oggetto di valutazione per la parte tecnica di cui al successivo punto **13A**.

Al personale impiegato dal Concessionario, se dipendente, è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Nel caso di operatori economici costituiti nella forma di associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro che, ai fini del reperimento di risorse umane per la gestione dell'impianto di cui alla presente Concessione facciano ricorso a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere “amministrativo-gestionale” di natura non professionale [legge n. 289/2002, art. 90 comma 3 lettera a)] correrà obbligo di iscrizione nel libro unico del lavoro, di comunicazione al Centro per l'impiego, fornendone copia al Concedente. Si evidenzia che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere “amministrativo-gestionale” non sono assimilabili ai rapporti di collaborazione per lo svolgimento di attività sportivo-dilettantistiche.

4. SUBAPPALTO

Il Concessionario è tenuto ad eseguire “in proprio” il servizio di gestione dell'impianto sportivo oggetto del contratto. Il contratto, cioè, non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 175, comma 1, lettera d), del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 174 del Codice, gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. Non si

considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate.

L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo della concessione.

E' ammesso il subappalto con riguardo a:

- a. servizio di manutenzione dell'intera area verde;
- b. servizio di pulizia;
- c. servizio di manutenzione degli impianti tecnologici, purché il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- d. lavori di cui al Paragrafo 2, n. 2, lett. a), b), c), d);
- e. lavori eventuali di miglioria e messa a norma, purché il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- f. attività di gestione dei servizi commerciali (vendita, somministrazione).

Il Concessionario può affidare le predette prestazioni in subappalto, previa autorizzazione del Concedente purché:

- a) l'Appaltatore del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento della concessione;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.

Non si configura come subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione preventiva al Concedente.

Successivamente all'aggiudicazione della concessione e al più tardi all'inizio dell'esecuzione della stessa, il Concessionario indica al Concedente dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi in quanto noti al momento della partecipazione alla gara. Il Concessionario in ogni caso comunica al Concedente ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi. Tale disposizione non si applica ai fornitori.

Il Concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente. Il Concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Trattandosi di un contratto "attivo", cioè con pagamento di un canone da parte del Concessionario a favore del Concedente, la natura del contratto non consente di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori.

Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva

risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.¹

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione oltretutto del Concedente anche delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri per i lavori previsti. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nell'impianto e/o nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico dell'impianto (e del cantiere in caso di lavori) è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

5. NATURA DELLA CONCESSIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Conformemente a quanto stabilito nella Delibera ANAC n. 1300 del 14 dicembre 2016 si tratta di un impianto polisportivo a rilevanza economica, in ragione del fatto che la sua gestione non va assistita dal Concedente mediante alcun pagamento di un corrispettivo annuale.

Detto affidamento va, dunque, ricondotto essenzialmente nella categoria delle "concessioni di servizi" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. vv) del Codice dei contratti pubblici, riconoscendosi a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto, con assunzione in capo al Concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi. La gara sarà aggiudicata nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 164, comma 2 e seguenti del Codice stesso, con applicazione delle parti I e II del Codice stesso (per quanto compatibili), nonché degli artt. 173, 35, comma 1, lett. d), 36, comma 2 e 60.

In particolare con riferimento alle parti I e II del Codice trovano applicazione le norme relative ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione

¹ 5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.

In ragione del valore dell'affidamento, che **non** supera il limite di € 5.548.000, stabilito all'art. 35, co. 1, lett. a), risulta applicabile la disciplina di cui all'art. 36 per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del medesimo Decreto.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 36, potendosi in ogni caso ricorrere alle procedure ordinarie, **la concessione verrà aggiudicata con procedura aperta.**

Si specifica che – giusta Delibera ANAC n. 1300 del 14 dicembre 2016 – a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice, che ha dettato una specifica disciplina per le concessioni di servizi, deve ritenersi superata e **non più applicabile** la previsione, dettata in un differente contesto normativo, dall'**art. 90, comma 25 della L. 289/2002**, in base a cui *“nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.”*

Per tutto quanto non espressamente citato negli atti di gara, valgono le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, per quanto applicabili, oltre alle disposizioni contenute nel Codice Civile e di Procedura Civile.

In particolare, trattandosi di impianto sportivo, trova applicazione anche la Legge Regionale 31 Maggio 2017, n. 8 - Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, in base a cui *“gli enti locali individuano i soggetti cui affidare gli impianti sportivi, non gestiti direttamente, con procedure a evidenza pubblica nel rispetto dei principi vigenti in materia, quali imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità”* oltreché, nei limiti concreti della sua applicabilità, la *“Direttiva ad Enti e Aziende partecipate in merito all'applicazione nuovo Protocollo d'intesa per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e per l'affidamento di servizi socio assistenziali e educativi”*, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 23/05/2017 e già menzionata al punto sub 3.

6. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA'

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad **Euro 140,00 (centoquaranta)**, secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 1300 del 20 Dicembre 2017 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 Febbraio 2018 e pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione “contributi in sede di gara”, allegando la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge 266/2005.

7. SOGGETTI ESCLUSI DALLA PARTECIPAZIONE

Ai sensi della normativa vigente sussistono invece i seguenti **divieti** di partecipazione per:

- A. imprese partecipanti singolarmente, che hanno identità totale o parziale con le persone che reciprocamente in esse rivestono i ruoli di legale rappresentante; in presenza di tale compartecipazione si procederà all'esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovano in dette condizioni;
- B. partecipazione contemporanea alla gara di una impresa singola o consorzio in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero sia in forma individuale che in raggruppamento (art. 45, comma 2, lettera d), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); in tal caso, si procederà all'esclusione sia del raggruppamento che della impresa singola o consorzio;
- C. partecipazione contemporanea dei consorzi ordinari di cui all'art. 2602 c.c. (art. 45, comma 2, lettera e) del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.) costituiti fra i soggetti di cui all'art. 45 co. 2, lett. a), b), c) e di questi stessi soggetti consorziati; in tal caso si procederà alla esclusione sia del consorzio ordinario, sia dei soggetti consorziati (impresa singola o consorzio aderenti al consorzio di cui all'art. 2602 c.c.);
- D. partecipazione contemporanea alla gara di consorzi, di cui alla legge n. 422/1909 o 443/1985 (art. 45, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) e in qualsiasi altra forma delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre; in tal caso, si procederà all'esclusione sia del consorzio che delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del c.p.;
- E. partecipazione contemporanea alla gara del consorzio stabile di cui all'art. 2615 ter c.c. (art. 45, comma 2, lettera c), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.) e in qualsiasi altra forma delle imprese consorziate per le quali il consorzio ha dichiarato di concorrere; in tal caso, si procederà all'esclusione sia del consorzio che delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del c.p.;
- F. partecipazione contemporanea alla gara di ditte concorrenti che, in base alla dichiarazione contenuta nella documentazione amministrativa, siano tra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c. ed in caso positivo provvedere ad escluderli entrambi dalla gara, se la situazione di controllo o la relazione comporti l'imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale.

Riguardo alla partecipazione di soggetti raggruppati o consorziati si richiama quanto previsto:

- a. **all'art. 48, co. 7, primo periodo del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.**, secondo cui è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara

anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;

- b. **all'art. 48, co. 7, secondo periodo, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.**, secondo cui ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, co. 2, lett. b), del medesimo Decreto e s.m.i. (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) o da un consorzio di cui all'art. 45, co. 2, lett. c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (consorzi stabili) è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- A. le cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- B. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*).
- C. le condizioni di cui all'art. 53, co 16-ter² del D. Lgs. N. 165/2001 e s.m.i. (ciò vale anche per dipendenti del Comune di Reggio Emilia, da cui la Concedente è controllata) o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;
- D. gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 04/05/1999 e al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/11/2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. n. 78 del 03/05/2010.

8. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per la partecipazione alla gara i concorrenti dovranno dimostrare, producendo la documentazione di cui ai fac-simili allegati al presente disciplinare, e con le modalità ivi descritte, il possesso dei seguenti requisiti:

1. **REQUISITI SOGGETTIVI E DI ORDINE GENERALE DI CUI ALL'ART. 80 D. LGS. N. 50/2016 S.M.I. ED ULTERIORI REQUISITI SPECIFICATI NEL MODULO PER L'ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA PREDISPOSTO DALLA CONCEDENTE (DI CUI AGLI ALLEGATI 1A e 1B AL PRESENTE DISCIPLINARE) E NEL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE).**
- a. Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese e consorzi, già costituiti o non ancora costituiti, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., tali requisiti dovranno essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata.

² 16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

- b. In caso di avvalimento, i requisiti soggettivi e di ordine generale devono, inoltre, essere posseduti dall'impresa ausiliaria, in relazione anche ai soggetti richiamati dall'art. 80 del medesimo Decreto.
- c. Ai fini della costituzione di un raggruppamento di tipo verticale, la categoria prevalente è costituita da prestazioni che attengono essenzialmente alla organizzazione generale del servizio di gestione, custodia, sorveglianza, manutenzione dell'immobile, informazione ed assistenza ai vari utenti dell'impianto, riscossione delle tariffe.

2. REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE DI CUI ALL'ART. 83, COMMA 3 DEL D. LGS. N. 50/2016 e s.m.i.:

- a. se trattasi di soggetti tenuti all'iscrizione alla C.C.I.A.A.: iscrizione nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza;
- b. se trattasi di società cooperative o di consorzi di cooperative: iscrizione nell'apposito albo nazionale degli enti cooperativi, ai sensi del D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220;
- c. se trattasi di società ed associazioni sportive dilettantistiche: iscrizione nell'apposito registro nazionale tenuto dal C.O.N.I.;
- d. se trattasi di federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate o enti di promozione sportiva, riconoscimento da parte del C.O.N.I.

3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DI CUI ALL'ART. 83, COMMA 6, DEL D. LGS. N. 50/2016 e s.m.i.

A seconda della diversa natura, gli operatori economici dovranno dichiarare di possedere i seguenti requisiti:

A. IMPRESE DI SERVIZI E SOCIETÀ' SPORTIVE COSTITUITE IN FORMA DI SOCIETÀ' COMMERCIALE:

- a) avere come oggetto specifico della propria attività, tra l'altro, la gestione di impianti sportivi;
- b) aver svolto nei 10 (dieci) anni antecedenti la data di scadenza del presente Avviso la gestione per un periodo minimo pari ad almeno 5 (cinque) anni, di cui almeno 3 (tre) in maniera continuativa, di un complesso sportivo caratterizzato dalla presenza di almeno 3 campi da tennis all'aperto, di cui almeno 2 (due) dotati di coperture rimovibili e da almeno 1 (uno) o più spazi interni al coperto, adibito/i ad altra disciplina sportiva, culturale o ricreativa, realizzato/i in installazioni fisse prefabbricate o in fabbricati per un totale di almeno 250 mq. ed altezza utile interna dei locali dove viene svolta l'attività di almeno mt. 3,00 (tre,00), oltre a locali ad uso accessorio quali docce in numero di almeno tre box doccia, almeno due spogliatoi, almeno due servizi

igienici, almeno un servizio igienico per disabili, un locale infermeria o adeguato spazio di primo soccorso, purché fruibili da spazi comuni. Si specifica che verranno considerati idonei solo i complessi sportivi che comprendano simultaneamente tutti i predetti spazi, sicché la gestione di distinti impianti coperti e scoperti e/o privi anche di una sola delle predette caratteristiche minime determinerà l'esclusione dalla gara;

- c) fatturato annuo medio nei 3 (tre) anni di cui al punto sub b) non inferiore a € 150.000,00 annui;
- d) fornire indicazione del numero medio annuo di dipendenti, suddiviso per tipologia e qualifiche. Si specifica che alla gara saranno ammessi esclusivamente operatori economici che nei 3 anni considerati ai punti b) e c) (di cui sopra) abbiano avuto in organico un numero minimo medio annuo di dipendenti stabilmente assunti per almeno nove mesi consecutivi pari ad almeno 5 (cinque) unità (da documentarsi con i DM10 relativi agli anni considerati, inserendo gli stessi nella Busta 1 "Documentazione Amministrativa");

B. SOCIETA' SPORTIVE COSTITUITE IN FORMA DI ASSOCIAZIONI ANCHE NON RICONOSCIUTE, ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTI DAL C.O.N.I., FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI O DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE RICONOSCIUTE DAL C.O.N.I.

- a) avere come oggetto specifico della propria attività, tra l'altro, la gestione di impianti sportivi;
- b) aver svolto nei 10 (dieci) anni antecedenti la data di scadenza del presente Avviso la gestione per un periodo minimo pari ad almeno 5 (cinque) anni, di cui almeno 3 (tre) in maniera continuativa, di un complesso sportivo caratterizzato dalla presenza di almeno 3 campi da tennis all'aperto, di cui almeno 2 (due) dotati di coperture rimovibili e da almeno 1 (uno) o più spazi interni al coperto, adibito/i ad altra disciplina sportiva, culturale o ricreativa, realizzato/i in installazioni fisse prefabbricate o in fabbricati per un totale di almeno 250 mq. ed altezza utile interna dei locali dove viene svolta l'attività di almeno mt. 3.00 (tre,00), oltre a locali ad uso accessorio quali docce in numero di almeno tre box doccia, almeno due spogliatoi, almeno due servizi igienici, almeno un servizio igienico per disabili, un locale infermeria o adeguato spazio di primo soccorso, purché fruibili da spazi comuni. Si specifica che verranno considerati idonei solo i complessi sportivi che comprendano simultaneamente tutti i predetti spazi, sicché la gestione di distinti impianti coperti e scoperti e/o privi anche di una sola delle predette caratteristiche minime determinerà l'esclusione dalla gara;
- c) fatturato annuo medio nei 3 (tre) anni di cui al punto sub b) non inferiore a € 150.000,00 annui;
- d) fornire indicazione del numero medio annuo di addetti, suddiviso per tipologia e qualifiche. Si specifica che alla gara saranno ammessi

esclusivamente operatori economici che nei 3 (tre) anni considerati ai punti b) e c) (di cui sopra) abbiano avuto come risorse umane a disposizione un numero minimo medio annuo complessivo di almeno 5 (cinque) unità stabilmente assunte o impiegate per almeno nove mesi consecutivi tra:

1. lavoratori dipendenti;
2. lavoratori titolari di rapporti di collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale, resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche (art. 90, comma 3, lett. a), L. 289/2002);

Tali rapporti sono da documentare:

1. per i rapporti di lavoro dipendente: con moduli **DM10**, relativi agli anni considerati (**da inserire nella Busta 1 "Documentazione Amministrativa"**). Si avverte che in caso di aggiudicazione ci si riserva di accertarne l'autenticità presso i competenti uffici;
2. per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale: copia di **lettere d'incarico (da inserire nella Busta 1 "Documentazione Amministrativa")** relative al complesso sportivo dichiarato alla precedente lettera b) e agli anni considerati, accompagnate da dichiarazione di:
 - attestazione di iscrizione nel Libro Unico del Lavoro (LUL) di tutti i collaboratori sportivi;
 - comunicazione preventiva al Centro per l'Impiego del rapporto di collaborazione;

Si avverte che saranno escluse tanto lettere non datate, che relative ad incarichi presso impianti sportivi generici o non indicanti gli impianti sportivi e che in caso di aggiudicazione ci si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni allegate presso i competenti uffici, anche fiscali.

Le dichiarazioni di cui sopra (3.A.b. e 3.B.b.) dovranno riportare oltre l'elenco dei servizi richiesti anche l'indicazione delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi.

Per soddisfare le condizioni di partecipazione relative alle capacità tecniche e professionali e alla capacità finanziaria ed economica, l'operatore economico può avvalersi delle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro e in tal caso deve dimostrare che disporrà delle risorse necessarie per l'intera durata della concessione.

Il concorrente e l'eventuale soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Anche un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 45 può fare valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti ed in entrambi i casi si applica l'articolo 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti del Concedente, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

I concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di altri soggetti nel rispetto di quanto disposto dall'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dovranno allegare la documentazione prescritta dal co. 1 dello stesso art. 89. Si precisa che i requisiti di cui al Paragrafo 8, n. 1) e 2) devono essere posseduti anche dall'impresa ausiliaria e indicati nel relativo contratto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti (art. 89, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

9. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) deve essere prodotto, per tutti gli operatori offerenti, le eventuali terne di subappaltatori e per le imprese ausiliarie in caso di avvalimento, in formato elettronico, su supporto informatico (CD o chiavetta USB). Per ottenerlo, l'operatore economico dovrà collegarsi al sito messo a disposizione dalla Commissione Europea per la compilazione del DGUE elettronico all'indirizzo web: <https://ec.europa.eu/tools/espdp/filter?lang=it>, caricare (importare) il DGUE in formato elettronico (file XML "espdp-request") per ciò messo a disposizione dalla Stazione Appaltante sul proprio Profilo di Committente ([www.fondazioneport.it/Bandi di gara e contratti/Avvisi e bandi di gara-Profilo di Committente](http://www.fondazioneport.it/Bandi_di_gara_e_contratti/Avvisi_e_bandi_di_gara-Profilo_di_Committente), nella pagina relativa alla procedura di affidamento specifica). Il documento DGUE che si genera on line dovrà essere compilato ed al termine scaricato sia in formato PDF che in formato XML. Il solo formato PDF dovrà essere firmato digitalmente. Entrambi i file (PDF firmato digitalmente ed XML non firmato) dovranno essere caricati su supporto informatico (CD o chiavetta USB) e prodotti dall'operatore partecipante alla gara all'interno della documentazione amministrativa (BUSTA 1).

Le ulteriori dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- A) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso) e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento deve essere inserita nel fascicolo;

- B) potranno essere sottoscritte anche da procuratori legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- C) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta – quando richiesto dal Codice (D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.) - in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR n. 445/2000.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 45, comma 1, l'art. 83, comma 3 e l'art. 86, commi 2 e 3, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i..

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le dichiarazioni di carattere amministrativo e le dichiarazioni di offerta tecnica ed economica devono essere preferibilmente redatte sui modelli allegati al presente Disciplinare di gara. L'offerta economica dovrà essere presentata in bollo da € 16,00 (euro sedici).

Le dichiarazioni per le quali non sono allegati i modelli fac-simile dovranno riportare la totalità degli elementi necessari previsti dal Disciplinare di gara.

Il mancato utilizzo dei modelli predisposti dalla Stazione Appaltante per la presentazione dell'offerta non costituisce causa di esclusione.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione Appaltante, entro i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83 del Codice.

10. CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE

La gara sarà aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi del combinato dell'art. 173, co. 2, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. ed in ottemperanza alle garanzie procedurali di cui all'art. 171 e ss. del medesimo Decreto con i criteri ed i punteggi di cui al successivo punto 13.

Il Concedente, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici, secondo l'articolazione del punteggio che segue:

Offerta tecnica: punti 80;

Offerta economica: punti 20.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, contenuta in **plico sigillato**, dovrà pervenire a mezzo lettera Raccomandata A.R. / corriere espresso / consegna a mano, **pena l'esclusione** entro le **ore 12:00 del giorno 20 maggio 2019** al seguente indirizzo:

Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia
Via F.lli Manfredi n. 12/D
42124 Reggio Emilia

Sul plico contenente l'offerta dovranno essere riportati **pena l'esclusione**:

- **il mittente**: con indicazione del numero di telefono, di fax e l'indirizzo di posta elettronica/Posta Elettronica Certificata per le comunicazioni;
- **la dicitura**: OFFERTA PER CONCESSIONE DEL "CENTRO POLISPORTIVO TERRACHINI" DI VIA TERRACHINI N. 44 A REGGIO EMILIA.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, facendo fede la data di ricevimento presso l'indirizzo sopra riportato.

Nel plico dovranno essere contenute **3 (tre) distinte buste**:

- BUSTA 1.** contenente la "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";
- BUSTA 2.** contenente la "OFFERTA TECNICA";
- BUSTA 3.** contenente la "OFFERTA ECONOMICA".

La mancata sigillatura delle buste "1", "2" e "3" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione ex art. 80, comma 1, 2 e 5, lett. l), D. Lgs. n. 50/2016 (**ALLEGATO 1A o 1B**); sui cessati dalla carica art. 80, comma 3, D. Lgs. 50/2016 (**ALLEGATO 1C**); sull'impegno a costituire R.T.I. (o A.T.I.) ex art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 (**ALLEGATO 1D**) potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet [www.fondazioneport.it/Bandi di gara e contratti/Avvisi e bandi di gara-Profilo di Committente](http://www.fondazioneport.it/Bandi%20di%20gara%20e%20contratti/Avvisi%20e%20bandi%20di%20gara-Profilo%20di%20Committente)

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "1", si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino ad ulteriori 60 giorni e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Di seguito si elencano i documenti che dovranno essere contenuti in ogni singola busta, **firmati per accettazione in ogni singola pagina dal Legale Rappresentante dell'Operatore Economico:**

BUSTA 1 – "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La sottoelencata documentazione dovrà essere contenuta in apposita busta sigillata con sopra riportata la dicitura **"BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**:

- a) il presente Disciplinare di gara, **debitamente sottoscritto in ogni pagina;**

- b) richiesta di partecipazione alla gara e dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000 s.m.i., attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara medesima **(ALLEGATO 1A o 1B)**;
- c) dichiarazione relativa a cessazione cariche ex ART. 80, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 50/2016 S.M.I. ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 **(ALLEGATO 1C)**;
- d) nel caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituiti, dichiarazione, redatta secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante di cui all'**ALLEGATO 1D** al presente Disciplinare, relativa all'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire formalmente il raggruppamento/consorzio, uniformandosi alla disciplina disposta dal D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. ed indicante il soggetto cui sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza e le quote di partecipazione/esecuzione; tale dichiarazione dovrà essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante di ogni impresa componente il futuro raggruppamento/consorzio e potrà essere unica, come da modello allegato;
- e) dichiarazione di accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni eventualmente applicabili contenute nel Protocollo d'intesa sottoscritto con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali di categoria per contrastare il lavoro nero e l'evasione contributiva e nel Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici sottoscritto dal Comune di Reggio Emilia e dalla Prefettura di Reggio Emilia **(ALLEGATO 1E)**;
- f) dichiarazione di aver preso visione della documentazione relativa alla gara in oggetto e di aver in tal modo conoscenza di tutti gli elementi necessari a formulare offerta **(ALLEGATO 1F)**;
- g) a pena di esclusione, garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i, pari a € **39.695,70** (2% del valore della concessione, comprensivo degli oneri della sicurezza) da prestarsi con le modalità indicate nell'articolo citato. Ove si provveda tramite bonifico esso andrà effettuato alle seguenti coordinate bancarie: IBAN IT48T0538712810 000001659780 — BPER (allegando quietanza della Banca presso la quale è stato richiesto il bonifico). L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. I soggetti sportivi privi di personalità giuridica sono assimilabili alle microimprese, piccole e medie imprese;
- h) dichiarazione di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del D. Lgs. N. 50/2016 e

s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Tale dichiarazione può essere contenuta come clausola nella fideiussione bancaria o assicurativa relativa alla garanzia provvisoria. I soggetti sportivi costituiti in forma di associazione sono assimilabili alle microimprese, piccole e medie imprese;

- i) **PASSOE** di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b) della deliberazione n. 157 in data 17 febbraio 2016 (recante aggiornamento della Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012) dell'ANAC, ancora attuale secondo quanto evidenziato dal Comunicato 4 maggio 2016 del Presidente di ANAC, rilasciato dal sistema dopo che l'operatore economico ha eseguito la registrazione al servizio AVCPASS e ha indicato a sistema il CIG della procedura alla quale intende partecipare. In caso di RTI il PASSOE dovrà essere acquisito da tutti i componenti del raggruppamento; in caso di ricorso all'avvalimento, dovrà essere acquisito il PASSOE anche per l'impresa ausiliaria, oltre che per l'ausiliata, in caso di subappalto di lavorazioni sensibili, anche il PASSOE della terna delle imprese subappaltatrici;
- j) **Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'Autorità di Euro 140,00 (centoquaranta)** di cui al paragrafo 6 del presente Disciplinare di gara;
- k) nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti, originale o copia autenticata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti, ("l'originale" del mandato, ai sensi dell'art. 48, co. 13, D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., deve risultare da scrittura privata autenticata, ossia sottoscritta alla presenza di un pubblico ufficiale; per "copia autenticata" si intende la copia di un documento, accompagnata dall'attestazione da parte di un funzionario pubblico che la copia è conforme all'originale);
- l) nel caso di consorzi ordinari o GEIE già costituiti, originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e dello Statuto del consorzio o GEIE, indicante il soggetto designato quale capogruppo e dichiarazione indicante le quote di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati;
- m) nel caso di consorzi stabili o di consorzi di cooperative e di imprese artigiane, copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto del consorzio, indicante le imprese consorziate, e dichiarazione indicante il/i consorzio/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara (qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, s'intende che lo stesso partecipi in nome e per conto proprio);
- n) attestazione di avvenuto sopralluogo. **Il sopralluogo è obbligatorio e dovrà essere effettuato entro le ore 12:00 del giorno 10 MAGGIO 2019 (con richiesta da inoltrarsi entro le ore 12:00 del 7 MAGGIO 2019).** Il sopralluogo sarà eseguito dal rappresentante dell'operatore economico concorrente alla presenza di un operatore della Concedente incaricato previa richiesta di appuntamento via

fax al n. 0522-585.303 o a mezzo P.E.C. all'indirizzo fondazionesport.pec@twcert.it. Al sopralluogo è ammesso esclusivamente il legale rappresentante di ciascun operatore partecipante così come risulta dalla visura della CCIAA o Statuto Societario (da esibire al momento del sopralluogo unitamente al documento di riconoscimento del legale rappresentante) oppure persona da questi delegata munita di apposita delega o procura (pena l'esclusione). Qualora l'operatore non effettui il sopralluogo sarà escluso dalla partecipazione alla gara.

A seguito di sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione da allegare nella busta;

- o) **D.G.U.E. (Documento di Gara Unico Europeo)** di cui all'art. 85 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.: **il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) deve essere prodotto, per tutti gli operatori offerenti, le eventuali terne di subappaltatori e per le imprese ausiliarie in caso di avvalimento, in formato elettronico, su supporto informatico (CD o chiavetta USB). Per ottenerlo, l'operatore economico dovrà collegarsi al sito messo a disposizione dalla Commissione Europea per la compilazione del DGUE elettronico all'indirizzo web: <https://ec.europa.eu/tools/espdp/filter?lang=it>, caricare (importare) il DGUE in formato elettronico (file XML "espdp-request") per ciò messo a disposizione dalla Stazione Appaltante sul proprio Profilo di Committente (www.fondazionesport.it/Bandi di gara e contratti/Avvisi e bandi di gara-Profilo di Committente, nella pagina relativa alla procedura di affidamento specifica). Il documento DGUE che si genera on line dovrà essere compilato ed al termine scaricato sia in formato PDF che in formato XML. Il solo formato PDF dovrà essere firmato digitalmente. Entrambi i file (PDF firmato digitalmente ed XML non firmato) dovranno essere caricati su supporto informatico (CD o chiavetta USB) e prodotti dall'operatore partecipante alla gara all'interno della documentazione amministrativa (BUSTA 1);**

Importante: il DGUE generato in automatico dal portale della Commissione Europea con le modalità di cui sopra non risulta completo – per quanto riguarda talune dichiarazioni relative alle cause di esclusione ex art. 80 del Codice, nonché in materia di requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico - professionale, alla disciplina italiana. Quindi, per tutto quanto non previsto da tale documento in formato digitale, si dovrà fare ricorso al contenuto degli allegati al presente disciplinare di gara.

- p) lo schema di Capitolato Speciale/Schema di contratto (**ALLEGATO 5**), debitamente sottoscritto in ogni pagina e relativi allegati;
- q) (**eventuale**) documentazione di cui all'art. 89 D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento. L'impresa ausiliaria dovrà dichiarare di prestare i requisiti ad uno solo dei concorrenti partecipanti alla gara. In tal caso il contratto prodotto tra l'ausiliato e l'ausiliaria dovrà riportare la durata ed in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse ed i mezzi prestati e sarà

corredato da eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile al riguardo. Le indicazioni in questione costituiranno obbligo contrattuale ed **ALLEGATO 1G**;

BUSTA 2 – “OFFERTA TECNICA”

L’**Offerta Tecnica**, debitamente compilata e sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Operatore Economico, eventualmente avvalendosi del fac-simile (**ALLEGATO 2**) predisposto dalla Stazione Appaltante, dovrà essere inserita in apposita **busta sigillata**.

Nel caso di presentazione di proposte migliorative si rammenta di non indicare in offerta tecnica – a pena di esclusione – elementi economici, che andranno invece inseriti in offerta economica, utilizzando l’ALLEGATO 3C.

Su detta busta dovrà essere indicata **a pena di esclusione**, la dicitura **“BUSTA 2 - OFFERTA TECNICA”**.

BUSTA 3 – “OFFERTA ECONOMICA”

L’**offerta economica**, in bollo da € 16,00, firmata dal Legale Rappresentante dell’Operatore Economico, dovrà essere contenuta, **pena l’esclusione**, in apposita busta sigillata e dovrà indicare il rialzo percentuale in cifre e in lettere sul prezzo base al netto dell’IVA, eventualmente avvalendosi del fac-simile (**ALLEGATO 3A o 3B a seconda che l’offerta sia individuale o in raggruppamento d’impresa**).

In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere sarà ritenuta valida quella in lettere.

Nel caso di presentazione di proposte migliorative dovrà inoltre essere inserito l’**ALLEGATO 3C**, relativo alla valorizzazione economica di tali lavori.

Su detta busta dovrà essere indicata **a pena di esclusione**, la dicitura **“BUSTA 3 - OFFERTA ECONOMICA”**.

L’offerta dovrà avere una **validità di 180 giorni** dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi formali e del documento di gara unico europeo di cui all’art. 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano

rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

In caso di regolarizzazione, in base alle nuove disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 56/2017, non sarà dovuta alcuna sanzione.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione Appaltante ne richiederà comunque la regolarizzazione con la procedura di cui sopra. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso.

Si ritiene opportuno avvertire che si adottano i criteri interpretativi di cui alla Determinazione ANAC n. 1 dell'8 gennaio 2015.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, non rileverà ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte (comma introdotto dall'art. 39, comma 1, D.L. n. 90 del 2014).

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- ✓ il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- ✓ l'omessa o incompleta, nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- ✓ la mancata produzione della dichiarazione di avalimento (**ALLEGATO 1G**) o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- ✓ la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore o pagamento tasse di gara) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- ✓ la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

13. CRITERI E MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La selezione dei partecipanti avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e ss. del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i, applicando quale criterio per la valutazione delle offerte quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del medesimo Decreto, teso a garantire il miglior rapporto tra qualità e prezzo, secondo le modalità espresse dall'art. 94 e ss. dello stesso Decreto, sulla base dei criteri di valutazione indicati nel prosieguo del documento. Alla valutazione delle Offerte provvederà apposita Commissione Giudicatrice, costituita ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i. sulla base dei seguenti fattori ponderali:

Il punteggio massimo conseguibile, pari a 100 punti, sarà così suddiviso:

- 1. Offerta tecnica max punti 80**
- 2. Offerta- economica max punti 20.**

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la determinazione della graduatoria delle offerte saranno effettuate nel rispetto delle linee guida ANAC relative all'offerta economicamente più vantaggiosa e la Concessione sarà aggiudicata al concorrente che conseguirà il punteggio complessivo più elevato.

L'attribuzione dei punteggi avverrà sulla base degli elementi di valutazione di seguito indicati:

A) VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA: fino a 80 punti di cui:

1. PIANO GESTIONALE: fino a 40 punti

Verranno assegnati fino a **40 punti** al concorrente che presenterà il piano gestionale, contenente l'indicazione delle modalità di conduzione dell'impianto. Tale piano gestionale dovrà essere articolato secondo le specificazioni sotto riportate in minimo 3 (tre) e massimo 7 (sette) fogli, formato A4, carattere Palatino Linotype 11, interlinea singola, sottoscritte a pie' di pagina su ogni foglio dal legale rappresentante e dovrà illustrare:

- A. definizione dell'organizzazione del servizio rispetto alla primaria vocazione dell'impianto (destinato essenzialmente al tennis e squash), consistente nella fruibilità da parte di praticanti vari, sua valorizzazione, con descrizione:
 - a. degli specifici processi organizzativi in relazione ai diversi compiti previsti per le diverse attività calendarizzate, per gli adempimenti contrattuali, per la gestione delle emergenze e la tempistica degli interventi

- b. degli adempimenti ed obblighi da intrattenere con le istituzioni pubbliche nel caso vengano straordinariamente autorizzate manifestazioni, eventi, gare;
- c. dell'organizzazione del gruppo di lavoro, dell'esperienza e qualificazione del personale/risorse umane (da dichiarare in sede di offerta e da documentare in caso di aggiudicazione del servizio). Il punteggio sarà assegnato con riferimento ai seguenti elementi (che dovranno coincidere con quelli dichiarati):
 - numero e qualifica professionale delle persone preposte alla gestione dell'impianto, con particolare riferimento alle attività manutentive;
 - tempistica degli interventi, nonché delle modalità di coordinamento dei lavori da svolgersi nell'impianto e dei sistemi di controllo;
 - piano di reperibilità del personale.
- d. organizzazione del servizio per far fronte agli adempimenti ed obblighi in materia di sicurezza, gestione delle emergenze, piano di formazione delle risorse umane operanti nel complesso sportivo, tanto con riferimento alle mansioni svolte, che con riferimento agli obblighi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Nella redazione del predetto progetto l'operatore economico dovrà distinguere l'area interna da quella esterna e la stagione sportiva di riferimento (estate/inverno), con specificazione delle diverse fasi temporali e modalità di coordinamento dei lavori e dei sistemi di controllo, con riguardo anche alle aree di ingresso. L'Operatore economico nel predisporre l'offerta tecnica, terrà conto della facoltà di utilizzo di 20 (venti) ore/turno riservate al Concessionario e scelte direttamente in via prioritaria su ogni altra richiesta d'uso relativamente a tutti gli spazi e comunicate al Concedente. Ove il Direttore dell'impianto sia impiegato anche operativamente, va specificato.

Si evidenzia che:

- le stagioni sportive si distinguono in stagione invernale [durata indicativa: settembre- 1/2^ settimana di giugno] e stagione estiva [durata indicativa: 2/3^ settimana di giugno-fine agosto];
- l'impianto resta aperto anche il sabato e la domenica;
- tranne per le ore riservate al Concessionario la calendarizzazione sarà riservata al Concedente;
- gli spazi non prenotati sono nella disponibilità del Concessionario;
- la prenotazione da parte dei singoli utenti del pubblico va fatta direttamente al Concessionario.

Fino a 25 punti

- B. piano dei lavori di manutenzione obbligatori di cui al Paragrafo 2, 2 a), b), c), d), con specificazione della tempistica programmata, della qualità degli interventi, delle caratteristiche tecniche dei materiali, **senza indicazione A PENA DI ESCLUSIONE alcuna dei costi, che andranno invece inseriti in offerta economica**, avvalendosi del modulo C3. - **Fino a 10 punti**

- C. piano degli interventi delle manutenzioni periodiche degli impianti tecnologici, anche in relazione al piano annuale di manutenzione dell'area verde. Nel caso di affidamento in subappalto o a lavoratori autonomi, va indicato che tali attività verranno "esternalizzate";

Fino a 5 punti

2. CLAUSOLE SALVAGUARDIA DELL'OCCUPAZIONE: fino a 5 PUNTI

Contrattualizzazione del personale che presta servizio al momento della pubblicazione del bando a condizioni negoziali di base (con esclusione, quindi, di incentivi, "superminimi etc.) corrispondenti a quelle attuali. Non sarà valorizzata la conferma della figura del Direttore dell'impianto, che può essere scelto liberamente dall'aggiudicatario. L'operatore economico dovrà indicare come da tabella sotto indicata e riportata nel facsimile di offerta tecnica (**ALLEGATO 2**) numero, mansione, tipologia, orario di lavoro di ciascuna unità che si intende impiegare in base al proprio piano di lavoro, specificando nell'apposita colonna se si intende procedere o meno alla conferma del personale sin qui impiegato. A titolo informativo si specifica che l'organico attuale comprende profili di addetto alle pulizie, addetto generico, collaboratori amministrativo-gestionali.

Si segnala la necessità che l'organizzazione del servizio di cui alla lett. a) del precedente "Piano Gestionale" sia coerente con il dato organizzativo emerso.

Verrà assegnato 1 punto per ogni unità di personale che presta servizio presso l'impianto in esame e di cui se ne dichiara la disponibilità alla conferma: fino ad un **Max di 5 punti**

<i>N. unità</i>	<i>Mansione</i>	<i>Tipologia di assunzione (tempo determinato, indeterminato, contratto di collaborazione, contratto di apprendistato, tirocinio di inserimento lavorativo altro)</i>	<i>Orario (tempo pieno/tempo parziale/altro)</i>	<i>Costo unitario previsto</i>	<i>Conferma di personale Sì/No</i>

3. ESPERIENZA GESTIONALE: Massimo 5 punti.

Verranno assegnati fino a 5 punti in ragione dell'esperienza maturata nella gestione di impianti sportivi analoghi o superiori a quelli descritti per l'accesso alla gara, ma solo oltre i 5 anni necessari per essere ammessi alla gara: in particolare verrà assegnato un punto per ogni anno consecutivo di gestione per ciascun impianto sportivo di proprietà pubblica o privata negli ultimi 10 (dieci) anni dalla data di scadenza del presente Avviso.

Non saranno valutate le frazioni di svolgimento del servizio inferiori all'anno.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio occorre indicare la data esatta di avvio e cessazione del servizio, nonché specificare il tipo di impianto, le sue caratteristiche ed il nome del proprietario pubblico o privato. **In mancanza anche di uno soltanto dei predetti dati non verrà assegnato alcun punteggio.**

4. PRESTAZIONI A RILEVANZA SOCIALE: fino a 15 punti, così suddivisi:

- A. Verrà valorizzato l'impegno del gestore di **favorire l'inserimento di** persone svantaggiate tanto in applicazione della *"Direttiva ad Enti e Aziende partecipate in merito all'applicazione nuovo Protocollo d'intesa per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e per l'affidamento di servizi socio assistenziali e educativi"*, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 23/05/2017, che in accordo con presidi sanitari ed assistenziali del Comune di Reggio Emilia. In sede di offerta va indicato l'ambito di mansioni assegnate e la loro compatibilità da un lato rispetto alla condizione soggettiva della/e unità lavorativa/e in esame, dall'altro al processo organizzativo complessivo. Il concorrente, se aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà indicare il soggetto individuato, le mansioni assegnate, che dovranno essere compatibili con le condizioni psico-fisiche del "lavoratore svantaggiato", le modalità di verifica che tale impegno prosegua lungo tutto il periodo dello svolgimento del servizio, mentre la mancata realizzazione di tale impegno, se il punteggio con ciò ottenuto in sede di gara è stato determinante ai fini dell'aggiudicazione, determinerà il recesso (o la revoca, se manifestato in tempo anteriore alla formazione del contratto) dell'affidamento, l'incameramento della cauzione e la nuova assegnazione al secondo in graduatoria. **fino a 3 punti;**
- B. Al fine della promozione e valorizzazione dello Sport come strumento di educazione e formazione personale, verrà valorizzato secondo l'articolazione che segue, l'impegno del Concessionario:
- a. di accettare di collaborare gratuitamente con i Servizi Sociali ed Educativi del Comune di Reggio Emilia per favorire programmi di reinserimento, sostegno, recupero sociale o altre azioni positive a favore di un numero di persone con situazioni sociali ed economiche di indigenza (riconosciute tali dalle competenti autorità pubbliche), in cui la pratica sportiva, a partire da eventuali disabilità, venga indicata come possibile strumento di crescita di comportamenti orientati all'integrazione della personalità, allo sviluppo di una corretta socialità, al sostegno di attività fisiche volte al mantenimento di condizioni fisiche atte a contrastare malattie legate all'invecchiamento o patologie degenerative.
- A tal fine i predetti individui dovranno essere associati e fatti partecipare gratuitamente alle attività sportive e sociali svolte dal Concessionario, fino alla scadenza del presente affidamento.
- A tutela del Concessionario eventuali oneri di carattere assicurativo o eventuali supporti straordinari per i trasporti o eventualmente quelli per servizi o per il sostegno psico-fisico di soggetti affetti da patologie, dovranno

essere forniti dai Servizi richiedenti, sollevando il Concessionario da eventuali responsabilità.

Nel caso il Concessionario sia un'impresa di gestione di servizi, un Ente di Promozione sportiva riconosciuto dal CONI, una delle Federazioni sportive nazionali o Discipline sportive associate riconosciute dal CONI (cioè un soggetto diverso da un'Associazione o società sportiva), ove non possa provvedervi direttamente, esso si impegna a farsi carico corrispondentemente dei costi di cui alle prestazioni richieste alle società sportive mediante prestazioni analoghe (e cioè impegnandosi ad associare gratuitamente i soggetti di cui ai capoversi precedenti, pagandone la relativa quota associativa annuale fino alla scadenza del presente affidamento a favore di società sportive da individuarsi territorialmente di concerto con i Servizi Sociali ed Educativi del Comune di Reggio Emilia

In ogni caso non verranno valorizzati impegni minori a 3 (tre) soggetti. Fino a 7 punti;

b.1 il Concessionario si impegna per tutta la durata dell'affidamento:

✓ alla stipula di un accordo formale con le società sportive che utilizzano il complesso sportivo, assumendo su di sé l'onere di mantenere **costantemente durante le gare** inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazione disciplinate dagli enti di promozione sportiva, nonché durante le gare organizzate da altre società dilettantistiche **persona debitamente formata all'utilizzazione del defibrillatore semiautomatico** ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 comma 7, del decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013, di cui si individuano le generalità e di cui si allegano in copia per ciascun operatore gli attestati di frequenza ad apposito corso di formazione per il rilascio dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno al personale non sanitario (laico), appositamente formate ai sensi di legge da Centri di formazione accreditati dalle singole Regioni secondo specifici criteri e mediante corsi di formazione svolti in conformità alle Linee guida nazionali. Eventuali variazioni in corso di appalto andranno comunicate formalmente alla Stazione appaltante;

fino a 2 PUNTI

in alternativa al precedente punto c.1

b.2 il Concessionario si impegna per tutta la durata dell'affidamento:

alla stipula di un accordo con le società che operano nell'impianto sportivo oggetto della presente procedura di affidamento, da trasmettere in copia alla Fondazione, unitamente al tempestivo rinnovo periodico dello stesso ad ogni nuovo turno stagionale di calendarizzazione, nonché garantendo l'estensione dell'accordo a nuovi fruitori occasionali dell'impianto e assicurando altresì:

- ✓ la presenza all'interno della propria organizzazione di un numero sufficiente di persone addestrate all'utilizzo del Defibrillatore, **fornendo i nominativi e allegando** in copia per ciascun operatore gli attestati di frequenza ad apposito corso di formazione per il rilascio dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno al personale non sanitario (laico), appositamente formate ai sensi di legge da Centri di formazione accreditati dalle singole Regioni secondo specifici criteri e mediante corsi di formazione svolti in conformità alle Linee guida nazionali. Eventuali variazioni in corso di appalto andranno comunicate formalmente alla Stazione appaltante;
- ✓ garanzia della presenza costante nell'impianto durante l'orario di funzionamento dell'impianto di **almeno uno tra gli addetti di cui sopra**, a tutela dell'attività delle società sportive con cui è stipulato l'accordo, in grado di svolgere il compito di "volontario di primo soccorso" (c.d. *first responder*), nel caso da parte delle società sportive che fruiscono dell'impianto per qualsiasi ragione la presenza di una persona formata all'utilizzo del defibrillatore non sia garantita nel corso delle gare e degli allenamenti;
- ✓ **l'addestramento continuo** con oneri a proprio carico di tale personale, secondo le tempistiche previste dalle norme e linee guida dettate in materia, impegnandosi periodicamente a fornire copia della documentazione alla Stazione Appaltante;
- ✓ l'impegno formale alla condivisione dei percorsi con il sistema di emergenza territoriale locale, al fine di poter assimilare l'impianto sportivo "cardioprotetto" ad un punto della rete PAD (Public Access Defibrillation) e pianificare una serie di interventi atti a prevenire che il verificarsi di un eventuale arresto cardiocircolatorio determini la morte di chi ne sia colpito;

fino a 5 PUNTI

5. PROPOSTE MIGLIORATIVE: fino a Max 15 punti, così suddivisi

- A) proposte migliorative dell'impianto implicanti lavori specifici [ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti al paragrafo 2.2.a), b), c), d) ed alle manutenzioni straordinarie previste nel Capitolato speciale/schema di contratto] e forniture di beni che resteranno di proprietà del Concedente a fine della gestione, senza che il Concessionario possa pretendere forma alcuna di indennizzo, specificando che di ciò se ne è tenuto conto in sede di formulazione dell'offerta economica. Ai fini della valorizzazione è necessario indicare date e tempi di realizzazione e/o fornitura e specificare che tali lavori andranno subordinati all'approvazione del Concedente, previa presentazione di progetto. Non indicare gli importi presunti di tali lavori, che vanno invece inseriti in offerta economica, utilizzando il **Modulo 3C - Max 10 punti**;

- B) descrizione delle modalità di trasmissione dati alla stazione appaltante per il controllo dell'esecuzione dell'affidamento: verranno assegnati fino a 5 punti, con punteggio tanto più alto quanto più l'operatore economico consentirà un controllo gestionale penetrante, diretto ed approfondito sulla gestione - **Max 5 punti**;

Ove l'operatore economico, se aggiudicatario, non esegua le migliori e le prestazioni indicate, qualora il punteggio a seguito di ciò ottenuto in sede di gara sia stato determinante ai fini dell'aggiudicazione, ciò determinerà il recesso dal contratto, l'effettuazione delle migliori tramite procedura in danno, l'incameramento della cauzione e l'affidamento della concessione al secondo in graduatoria, salvo il risarcimento di ogni danno.

Si ritiene di dover evidenziare ancora una volta tanto con riguardo ai LAVORI OBBLIGATORI di cui al Paragrafo 2.2 a), b), c), d) che con riguardo alle ipotesi di PROPOSTE MIGLIORATIVE di cui sopra, che è fatto divieto di indicare in offerta tecnica – a pena di esclusione – qualsiasi elemento economico, che andrà invece inserito in offerta economica, utilizzando l'ALLEGATO 3C.

Valutazione dell'Offerta Tecnica

Valutazione dell'Offerta tecnica - Modalità di attribuzione dei punteggi

La scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata attribuendo all'offerta tecnica i punteggi mediante l'applicazione del Metodo Aggregativo Compensatore secondo la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a) i]$$

dove:

- C(a)** = Indice di valutazione dell'offerta (a);
n = Numero totale dei requisiti;
 Σ_n = Sommatoria;
 W_i = Peso o punteggio attribuito al requisito (i);
 $V(a) i$ = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

I coefficienti **$V(a) i$** sono determinati per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa dell'offerta tecnica, attraverso un metodo di determinazione dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti in modo collegiale dalla Commissione, sulla base dei seguenti criteri motivazionali:

Coefficiente - Criterio motivazionale:

- 0,00 Assente – completamente negativo
0,10 Quasi del tutto assente – quasi completamente negativo
0,20 Negativo
0,30 Gravemente insufficiente

0,40	Insufficiente
0,50	Appena sufficiente
0,60	Sufficiente
0,70	Discreto
0,80	Buono
0,90	Ottimo
1,00	Eccellente

Il risultato sarà arrotondato a due decimali.

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore di cui alle linee Guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI, n. 1.

Riparametrazione. Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

In presenza di un'unica offerta valida, non verrà attribuito alcun punteggio agli elementi qualitativi offerti, in quanto gli stessi verranno valutati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni del "regolamento di gara" comunque denominato.

In ogni caso la Fondazione si riserva di procedere ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i., ossia potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

All'offerta economica verrà attribuito fino ad un massimo di punti 20 su 100 complessivi, articolati come segue: da 0 a 20 punti.

Nell'esecuzione della presente concessione, in ossequio alla delibera di Giunta comunale I.D. n. 81 del 23/05/2017 – "Direttiva ad enti e aziende partecipate in merito all'applicazione nuovo protocollo d'intesa per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e per l'affidamento di servizi socio assistenziali e educativi", l'offerta economica verrà valutata mediante la formula sotto riportata di tipo c.d. "bilineare", attribuendo il punteggio più alto (15 punti) all'offerta economicamente più elevata sulla base del maggior rialzo percentuale offerto **sull'importo annuo** posto a base di gara che ammonta a € **18.000,00** (oltre I.V.A.), al netto degli oneri della sicurezza:

$$C_i \text{ (per } A_i < A_{soglia}) = X * A_i / A_{soglia}$$

$$C_i \text{ (per } A_i \geq A_{soglia}) = X + (1-X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$$

Dove

C_i = **coefficiente** attribuito al concorrente i-esimo;

A_i = **valore** dell'offerta (rialzo) del concorrente i-esimo;

A_{soglia} = **media aritmetica** dei valori delle offerte (rialzo sul prezzo) dei concorrenti;

X = **0,80**;

A_{max} = **valore** dell'offerta (rialzo) più conveniente.

L'assegnazione del punteggio complessivo finale sarà la risultante della somma dei due punteggi (ossia offerta tecnica ed offerta economica). L'offerta è da intendersi comprensiva di ogni onere sociale e fiscale (Iva esclusa).

Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivamente maggiore.

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

In relazione al costo del personale lo stesso verrà accertato in sede di valutazione di congruità dell'offerta, in ragione del piano di lavoro prodotto in offerta tecnica.

Poiché lo stesso è legato al monteore complessivo di apertura, la chiusura e l'allestimento dell'impianto, la spesa per risorse umane sarà valutata in relazione alla diversa tipologia di organizzazione del lavoro che l'operatore economico adotterà. Si segnala che le pulizie debbono essere svolte continuamente ad ogni cambio di turno.

La Stazione Appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procede a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lett. d), del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.³.

Si precisa che:

- ✓ la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica (comprese le eventuali valorizzazioni economiche delle migliorie e dei lavori, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il corrispettivo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica), costituirà causa di esclusione;
- ✓ saranno **escluse le offerte** plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in **ribasso** rispetto al canone annuale posto a base di gara;

³ 5. La Stazione Appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16.

- ✓ in caso di discordanza tra i valori espressi in cifre e quelli indicati in lettere prevarrà il valore indicato in lettere;
- ✓ si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, **con qualsiasi punteggio ottenuto**, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
- ✓ è facoltà del Concedente di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta venga ritenuta tale in relazione all'oggetto del contratto;
- ✓ in caso di parità del punteggio finale, si aggiudicherà la Concessione al concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica;
- ✓ in caso di parità assoluta (ossia in caso di parità sia sotto il profilo dell'offerta tecnica, che di quella economica) si procederà mediante sorteggio;
- ✓ la gara prevede il venir meno del vincolo della validità dell'offerta decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della medesima.

Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione e del controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ai sensi del combinato disposto artt. 81, co. 2, e 216, co. 13 dello stesso Decreto, la documentazione comprovante i requisiti generali e speciali continuerà ad essere acquisita tramite la Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici già istituita presso l'AVCP/ANAC Anticorruzione.

I documenti acquisiti per le verifiche con le modalità di cui sopra saranno valutati sulla base dei criteri interpretativi di cui alla Determinazione A.N.A.C. n. 1 dell'8 Gennaio 2015 e delle Linee Guida A.N.A.C. n. 6, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

14. SEDUTA DI GARA E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'apertura dei plichi per la verifica della documentazione amministrativa avrà luogo in seduta pubblica in data da comunicarsi, presso la sede della Fondazione per lo Sport in Via F.lli Manfredi N. 12/D a Reggio Emilia o altra ubicazione indicata.

Nel corso di tale **prima seduta pubblica**, nonché di eventuale/i ulteriore/i seduta/e aggiuntiva/e, alla quale potranno partecipare i legali rappresentanti degli operatori interessati oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti, si provvederà:

1. a verificare la conformità e la completezza della documentazione amministrativa contenuta nella **Busta 1 "Documentazione amministrativa"**, rispetto alle prescrizioni del presente Disciplinare;
2. ad escludere, eventualmente, dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
3. in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, delle dichiarazioni (rese su modulistica o con il Documento di gara unico europeo), **con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica**, a richiedere, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., le necessarie integrazioni o regolarizzazioni, assegnando ai destinatari un termine non superiore a dieci giorni e a sospendere la seduta fissando la data di quella

successiva, disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti. Nella seduta successiva si procederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non avere soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., dalle altre disposizioni di legge vigenti o dal presente Disciplinare;

4. ad aprire le buste contenenti le offerte tecniche per la sola verifica della regolarità formale della documentazione richiesta ivi contenuta;
5. a siglare e racchiudere in apposito plico le buste chiuse, contenenti le offerte economiche.

Seguiranno le **sedute riservate della Commissione**, all'uopo nominata, per la valutazione delle offerte tecniche.

Conclusesi le sedute riservate della Commissione, in apposita seduta aperta al pubblico, della quale sarà data comunicazione ai concorrenti tramite PEC, si provvederà:

- a. a dare lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche ed a comunicare eventuali esclusioni dalla gara;
- b. a disporre l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi, dando lettura del prezzo offerto ed attribuendo il punteggio secondo le modalità indicate nel presente disciplinare;
- c. a sommare i punteggi relativi alle offerte tecniche ed alle offerte economiche, formando in tal modo la graduatoria delle offerte valide;
- d. all'aggiudicazione della concessione al concorrente che ha totalizzato il punteggio complessivo più alto, subordinatamente alla verifica:
 - delle spiegazioni sul prezzo proposto in offerta, se questo appare anormalmente alto in base ad un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta;
 - eventualmente del Piano economico finanziario;
 - dei requisiti richiesti per la partecipazione (generali e speciali). Nel caso in cui tale verifica non dia esito positivo, la Stazione Appaltante procederà alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché ad individuare il nuovo aggiudicatario.

Come previsto dall'art. 85, co. 5, del D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i., la Stazione Appaltante potrà altresì chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Prima dell'aggiudicazione della concessione, la Stazione Appaltante richiede all'offerente, cui ha deciso di aggiudicare la Concessione, di presentare documenti complementari aggiornati, conformemente all'art. 86 e, se del caso, all'art. 87. In deroga al comma 5 dell'art. 85, agli operatori economici non sarà richiesto di presentare documenti complementari o altre prove documentali, qualora questi siano presenti nella Banca Dati di cui all'art. 81, ovvero qualora la Stazione Appaltante possieda già tali documenti.

Si precisa che:

1. la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti;
2. il Concedente si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.

15. ACCERTAMENTI PRELIMINARI – CONSEGNA IN VIA D'URGENZA

L'affidamento della concessione sarà effettuato previa adozione di apposita Determinazione su conforme proposta della Commissione di gara.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere all'affidamento della concessione nelle more degli accertamenti delle dichiarazioni e dei requisiti richiesti ed in particolare dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

La Stazione Appaltante, a fronte del rischio di dover sopportare costi non sostenibili, derivanti dal pericolo di un'eventuale "non gestione" della struttura per un tempo apprezzabile e non predeterminabile, con connessa evidente alta probabilità di danni che all'ente sarebbe potuta derivare dall'eventuale danneggiamento dell'impianto, si riserva sin d'ora la facoltà di procedere alla consegna del servizio in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. nelle more della sottoscrizione del contratto.

Il Concessionario si impegna a dar corso alla concessione nella data richiesta anche in pendenza della stipula del relativo contratto, convenendo che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara potrebbe determinare un danno alla Stazione Appaltante. E' fatto salvo l'eventuale diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate ai sensi dell'art. 32, co. 8, del D. Lgs N. 50/2016 e s.m.i..

Per tutto quanto non espressamente dettagliato o trattato nella documentazione di gara, la Stazione Appaltante prima dell'attivazione della concessione formalizzerà con l'aggiudicatario le modalità operative di gestione della concessione oggetto del presente Disciplinare.

16. DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

Decadenza dall'aggiudicazione:

nel caso di riscontro di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate oppure di mancati adempimenti connessi o conseguenti all'aggiudicazione, l'aggiudicatario decade dalla medesima e la concessione può essere affidata al concorrente che segue nella graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti dall'inadempimento, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

Normativa applicabile:

per quanto non previsto nel presente Disciplinare e nel Bando di gara si rinvia alla normativa vigente in materia di concessioni e appalti pubblici, di contabilità pubblica e di lotta alla delinquenza mafiosa.

Comunicazioni:

tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante ed operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC o al numero di fax indicati dai concorrenti. Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice e dell'art. 6 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la Fondazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Richiesta informazioni:

la Commissione giudicatrice e il RUP si riservano il diritto di richiedere ai concorrenti di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione delle dichiarazioni presentate con facoltà di assegnare un termine perentorio entro cui devono far pervenire quanto richiesto, pena l'esclusione.

In caso di raggruppamento/consorzi, anche se non ancora formalmente costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario/capogruppo s'intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Obblighi del Concessionario nei confronti dei lavoratori dipendenti:

in caso di aggiudicazione della concessione, il Concessionario provvisto di personale dipendente si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nell'espletamento del servizio oggetto della presente concessione, condizioni normative e contributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti dalle successive modificazioni ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

Rettifiche ed integrazioni:

ogni modifica, proroga, rettifica e/o qualsiasi comunicazione relativa alla documentazione di gara durante la sua pubblicazione verrà portata a conoscenza degli interessati attraverso la esclusiva pubblicazione sul Profilo del committente, al sito internet www.fondazionesport.it/Bandi di gara e contratti/Avvisi e bandi di gara-Profilo di Committente.

17. RICHIESTA CHIARIMENTI

Qualora i concorrenti avessero necessità di sottoporre alla Fondazione richieste di chiarimenti relativi al presente Disciplinare ed ai documenti di gara possono inviare i quesiti esclusivamente tramite:

PEC : fondazionesport.pec@twtcert.it

telefax: 0522-58.53.03

Termine ultimo per richiesta chiarimenti: **15 MAGGIO 2019** – ore 12:00.

Le risposte ai quesiti verranno inoltrate via PEC.

La Fondazione si riserva la facoltà di pubblicare le risposte ai quesiti che rivestano carattere generale sul sito internet www.fondazionesport.it/Bandi di gara e contratti/Avvisi e bandi di gara-Profilo di Committente nella pagina relativa al bando.

18. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti d'incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli strumenti di pagamento devono riportare, il Codice Identificativo di Gara (780311997F).

L'aggiudicatario ha l'obbligo di:

- a. inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente;
- b. comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati negli eventuali certificati camerali propri e delle imprese subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

19. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 31 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è individuato nel Direttore, dott. Domenico Savino. Restano salve le disposizioni sull'accesso di cui alla legge n. 241/90 e sue successive modificazioni e integrazioni.

20. ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'AGGIUDICAZIONE E ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dagli artt. 80 ed eventualmente 85, comma 5, del Codice, come prescritti dal presente Disciplinare di gara.

Nell'ipotesi che la concessione non possa essere aggiudicata a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, la stessa verrà aggiudicata al concorrente secondo classificato.

In caso di ulteriore impossibilità, la concessione sarà aggiudicata al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.

Sono a carico dell'aggiudicatario contraente tutte le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali, senza diritto di rivalsa.

La Stazione Appaltante in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D. Lgs. 50/2016, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della Concessione.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.M. 02/12/2016, le spese per la pubblicazione dell'estratto del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani vanno rimborsate al Committente dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'aggiudicatario della presente procedura di gara dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dal Concedente per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà del Concedente procedere alla stipula del contratto con l'operatore che risulti successivamente classificato nella graduatoria delle offerte.

Prima della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario dovrà produrre:

- cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del Codice come dettagliato;
- polizza di copertura assicurativa stipulata nelle forme previste;
- le seguenti autodichiarazioni:
 - a) indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, secondo previsione di legge e di contrattazione in vigore;
 - b) indicazione del nominativo della persona autorizzata alla stipula del contratto in nome e per conto del Concessionario e a riscuotere, ricevere o quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia. Nel caso che alla stipula del contratto intervenga un Procuratore, dovrà essere presentato il relativo documento di designazione (procura speciale)

redatto per atto pubblico in numero di 2 (due) originali (o copie conformi in bollo), in quanto trattasi di atto da allegare al contratto di concessione;

21. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE

Il contratto di concessione verrà stipulato nei modi e nei termini disciplinati dall'art. 32, commi 8 e 14, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. nella forma dell'atto pubblico amministrativo in formato elettronico.

Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo alla presente concessione sono a carico del Concessionario.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, Via F.lli Manfredi n. 12/D – Reggio Emilia.

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia è raggiungibile all'indirizzo mail: dpofondazionesport@comune.re.it.

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente Disciplinare per le finalità connesse e strumentali all'espletamento del relativo procedimento e verranno conservati sino alla conclusione del procedimento presso la sede della Fondazione per lo Sport, Via F.lli Manfredi n. 12/D – Reggio Emilia. Il trattamento di detti dati avverrà presso la sede della Fondazione medesima, con l'utilizzo di procedure manuali, informatiche e/o telematiche nei modi e limiti necessari per perseguire le finalità di cui sopra.

Gli interessati possono rivolgersi al Titolare del trattamento e al Responsabile della protezione dei dati per esercitare i diritti di cui agli Artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 inviando una mail all'indirizzo: dpofondazionesport@comune.re.it.

23. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi e all'esecuzione del contratto di cui alla presente concessione può essere definita dal Concedente e dal Concessionario avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 208 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile.

La proposta di transazione può essere formulata:

- a. dal Concessionario può essere presentata all'esame del Concedente;
- b. dal Concedente, può essere rivolta al Concessionario, previa audizione del medesimo.

La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

La soluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo alla presente concessione non rimediabili mediante transazione o accordo simile in base al precedente articolo è devoluta alla competenza del Foro di Reggio Emilia.

Per qualsiasi controversia concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente è competente il Foro di Reggio Emilia.

E' esclusa la competenza arbitrale.

24. TRASPARENZA E PROCEDURE DI RICORSO

Ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ogni atto relativo alla presente procedura di affidamento, sarà pubblicato e aggiornato sul Profilo di Committente, nella Sezione "Amministrazione trasparente", con applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33 del 2013.

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120 del codice del processo amministrativo, saranno altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico – finanziari e tecnico – organizzativi.

Contestualmente alla pubblicazione di cui sopra, verrà dato avviso ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico – finanziari e tecnico – organizzativi, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti (Art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).

Come previsto dall'art. 74 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la Stazione Appaltante offrirà un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di gara. L'indirizzo Internet presso il quale i documenti di gara sono accessibili è [http://www.fondazioneport.it/Bandi di gara e contratti/Avvisi e bandi di gara-Profilo di Committente](http://www.fondazioneport.it/Bandi_di_gara_e_contratti/Avvisi_e_bandi_di_gara-Profilo_di_Committente).

Le spese relative alle pubblicazioni del bando di gara, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 02/12/2016 (G.U. n. 20 del 25/01/2017), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.

Contro il presente disciplinare, per quanto autonomamente lesivo, contro il provvedimento di aggiudicazione definitiva o gli eventuali atti di esclusione può essere proposto ricorso avanti al Giudice Amministrativo competente nei modi e tempi stabiliti dalla normativa vigente in materia: Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna – Sezione di Parma, Piazzale Santafiora, n. 7 - 43121 Parma

25. INFORMAZIONI RIEPILOGATIVE DELLE SCADENZE

1. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte:**

Ore 12:00 del giorno 20 maggio 2019;

2. **Termine ultimo per la richiesta del sopralluogo:**

Ore 12:00 del giorno 7 maggio 2019;

3. **Termine ultimo per l'effettuazione del sopralluogo:**

Ore 12:00 del giorno 10 maggio 2019;

4. **Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti:**

Ore 12:00 del giorno 15 maggio 2019.

26. ALLEGATI

Gli Allegati indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare:

- 1A) modello istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva in ordine ai requisiti generali e speciali per associazioni sportive, Enti e Federazioni;
- 1B) modello istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva in ordine ai requisiti generali e speciali per Società sportive professionistiche e Imprese;
- 1C) dichiarazione relativa a cessazione cariche;
- 1D) dichiarazione relativa all'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire formalmente il raggruppamento/consorzio;
- 1E) dichiarazione sostitutiva Protocolli Intesa e Antimafia;
- 1F) attestato presa visione documenti di gara;
- 1G) dichiarazione sostitutiva del soggetto ausiliario per il caso di avvalimento;
- DGUEe documento di gara unico europeo in formato elettronico (file XML "espd-request");
- DGUEe espd-request.pdf
- 2) Fac-simile di "Offerta Tecnica";
- 3A) Modulo di "Offerta Economica";
- 3B) Modulo di "Offerta Economica" per A.T.I.;
- 3C) Elenco proposte migliorative;
- 4) Tariffario "Centro Polisportivo Terrachini";
- 5) Capitolato speciale / Schema di contratto e relativi allegati.

IL DIRETTORE
Dott. Domenico Savino
documento firmato digitalmente